

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 28 giugno 1972, n. 1. (D.C.R. 47/1972).

"Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo e delle speciali sezioni decentrate".

(B.U. 19 settembre 1972, n. 20)

Art. 1. Istituzione dell'Organo di Controllo

Il Controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, di cui all'art. 130 della Costituzione, è organizzato nella Regione in forma decentrata, secondo il disposto dell'art. 69 dello Statuto.

L'organo di controllo è costituito dal Comitato, con sede in Torino, e dalle speciali Sezioni, con sede in ogni capoluogo di Provincia e, quando ciò sia previsto da legge regionale, nei capoluoghi di circondario.

Art. 2. Nomina, inizio dell'attività e durata dell'Organo di Controllo, elezione del Presidente

Il Comitato e le Sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dagli artt. 55-56 della Legge 10-2-1953, n. 62, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed iniziano l'attività ad avvenuto loro insediamento.

Il Comitato e le Sezioni restano in carica quanto il Consiglio Regionale; alla scadenza di questo, sia per fine mandato che per scioglimento anticipato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Come primo atto dopo l'insediamento, il Comitato e le Sezioni eleggono, a scrutinio segreto, e a maggioranza assoluta di voti, i rispettivi Presidenti, scelti fra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale. Se dopo due votazioni nessun membro ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti, chi risulta più anziano di età.

Art. 3. Funzioni del Presidente

Il Presidente del Comitato e di ogni singola Sezione, convoca e presiede le adunanze, assegna le pratiche ai singoli relatori, vigila sull'andamento dell'Ufficio di Segreteria istituito presso il Collegio che presiede, designa a turno tra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale chi ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, e ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4. Ufficio di Segreteria

Presso il Comitato e presso ogni Sezione è istituito un Ufficio di Segreteria, diretto da un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta Regionale.

Per tutti i problemi inerenti alla trattazione degli affari connessi all'esercizio delle funzioni di controllo, il Segretario ed il personale di ciascun Ufficio di Segreteria, istituito presso il Comitato e le Sezioni, sono alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, fermo restando il loro rapporto di servizio con l'Amministrazione regionale.

Il Segretario dell'Ufficio di Segreteria istituito presso il Comitato regionale di Controllo è responsabile della direzione generale di tutti gli uffici di segreteria al fine di assicurarne l'uniformità dell'indirizzo organizzativo ed il coordinamento delle attività.

Art. 5. Compiti del Segretario

Il Segretario assiste alle adunanze del Comitato o della Sezione di sua competenza, e può intervenire nella discussione a titolo consultivo; provvede all'invio degli avvisi di convocazione, cura la tenuta del registro delle adunanze e redige il processo verbale.

In conformità alle direttive del Presidente, il Segretario provvede a tutte le incombenze che gli sono commesse per il corretto e regolare funzionamento del Collegio, e in particolare cura che siano forniti ai relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

Il Segretario, o un funzionario dallo stesso appositamente incaricato, amministra il fondo per le minute spese, presentando ogni trimestre alla ragioneria regionale il relativo rendiconto.

Con proprio decreto il Presidente della Giunta provvede ad affidare le funzioni vicarie ad altro funzionario.

Art. 6. Sedute del Comitato e delle Sezioni - Convocazione

Il Comitato ed ogni Sezione si adunano, di regola, due volte la settimana, in giorno ed ora prestabiliti da un calendario deciso da ogni singolo Collegio, d'intesa, ai fini organizzativi, con il Presidente della Giunta Regionale. Il decreto relativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Comitato ed ogni Sezione si adunano altresì ogni qualvolta i rispettivi Presidenti lo ritengano necessario, o quando ne facciano richiesta, per iscritto e motivandone le ragioni, almeno due membri effettivi.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno un giorno intero prima di quello dell'adunanza al domicilio dei membri effettivi e supplenti. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Art. 7. Requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute del Comitato e di ogni Sezione non sono pubbliche; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi in modo palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La seduta viene aggiornata se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella indicata nella convocazione.

Nei casi di assenza dei membri effettivi, i supplenti li sostituiscono secondo la provenienza di nomina; se si tratta di membri eletti dal Consiglio Regionale, si procede alla sostituzione nel rispetto della composizione del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Alle sedute del Comitato e di ogni Sezione sono convocati anche i membri supplenti, i quali salvo il caso in cui vengano a sostituire il membro effettivo, partecipano senza diritto di voto.

I membri del Comitato e delle Sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 8. Svolgimento della seduta - documentazione processo verbale

Il Presidente del Collegio apre la discussione sulla legittimità e, nei casi previsti dalla legge, sul merito di ciascuna delle deliberazioni sottoposte a controllo dando la parola al relatore.

Se nella deliberazione in esame vengono riscontrati vizi di legittimità o di merito, il Presidente indice la votazione su ciascuno dei motivi suscettibili di provocare l'annullamento o la richiesta di riesame della deliberazione stessa.

La documentazione concernente gli argomenti indicati all'o.d.g. di ciascuna seduta è a disposizione dei membri presso la sede del Collegio almeno nei due giorni non festivi precedenti la data di convocazione, salvo il caso di convocazione d'urgenza. In questo caso, la documentazione deve essere disponibile almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Tutta la documentazione necessaria per un corretto ed oggettivo giudizio deve essere messa a disposizione dei relatori, sia all'atto dell'assegnazione dell'argomento che successivamente, per tutto il corso della procedura.

Il processo verbale delle sedute, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, deve indicare la data e l'ora della seduta, gli intervenuti, gli assenti; esso deve inoltre contenere le determinazioni di volta in volta adottate sui singoli atti, e, in caso di votazione, i risultati delle votazioni stesse e le dichiarazioni di cui sia eventualmente richiesto l'inserimento a verbale.

I provvedimenti di annullamento, di richiesta di riesame, di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio devono essere allegati come parte integrante del verbale.

I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria di ciascun Collegio. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autenticata.

Art. 9. Pronunce dell'Organo di Controllo - Termini - Contro-deduzioni dell'Ente Controllato

L'organo di controllo pronuncia esclusivamente:

- a) dichiarazioni di presa d'atto per mancanza di rilievi;
- b) ordinanza motivata di annullamento per vizio di legittimità;
- c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.

L'annullamento o la richiesta di riesame delle deliberazioni sottoposte a controllo sono pronunciati entro venti giorni dal ricevimento degli atti stessi; il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini, le deliberazioni sottoposte a controllo divengono esecutive.

Del ricevimento degli atti da parte del Comitato e delle Sezioni i rispettivi Uffici di Segreteria danno contestualmente notizia all'Ente interessato, ai fini della decorrenza dei termini, mediante la restituzione di una copia dell'elenco descrittivo dei documenti, sulla quale viene stampigliato apposito timbro-data. Entro i successivi cinque giorni dalla pronuncia deve essere data comunicazione per iscritto agli Enti interessati dei provvedimenti adottati.

Ove l'organo di controllo chieda all'Ente locale, entro il suddetto termine di venti o quaranta giorni, chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, l'Ente controllato può fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, che siano stati richiesti dal Comitato o dalle Sezioni, anche a mezzo del rappresentante legale o di un amministratore a ciò designato, il quale deve ottenere udienza presso il Collegio interessato prima dell'inizio della discussione del provvedimento.

In tali casi i suddetti termini di venti o di quaranta giorni rimangono interrotti, e riprendono a decorrere dal giorno di ricevimento delle controdeduzioni. Tale giorno è provato dal timbro-data apposto dall'Ufficio di Segreteria.

L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio può essere formulata per una sola volta, e deve, già in prima comunicazione, contenere adeguata motivazione delle ragioni del provvedimento.

Art. 10. Casi di incompatibilità con l'ufficio di Membro dell'Organo di Controllo

I casi di incompatibilità con l'Ufficio di membro dell'organo di controllo sono quelli previsti dall'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

In tali ipotesi, il Presidente della Regione chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comitato o della Sezione e quella che ha causato l'incompatibilità. Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Regione lo dichiara decaduto.

Art. 11. Casi di decadenza dall'Ufficio di Membro dell'Organo di Controllo

I membri dell'organo di controllo, che non intervengono senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della Regione all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine il Consiglio Regionale delibera definitivamente nella sua prima adunanza.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della Giunta Regionale al Commissario di Governo o al Presidente del Tribunale amministrativo regionale o all'Amministrazione provinciale, per le sostituzioni di competenza.

I membri dell'organo di controllo, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui all'articolo 2 n. 7 lettera a) del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione, e sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 12. Dimissioni dei Membri dell'Organo di Controllo

Le dimissioni dei membri, anche non elettivi, dell'organo di controllo, sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza.

Il Comitato o la Sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 13. Sostituzione dei Membri dell'Organo di Controllo

Quando per dimissioni, decadenza o per altra causa un membro cessa dalla carica, il Consiglio regionale procede alla sua sostituzione con elezioni suppletive, nel rispetto della composizione del rapporto tra maggioranza e minoranza dell'organo.

Nelle stesse ipotesi provvedono il Commissario di Governo e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le designazioni di propria competenza.

I membri subentrati restano in carica per la durata prevista per i membri surrogati.

Art. 14. Rapporti dell'Organo di Controllo con Uffici dell'Amministrazione Centrale

Il Comitato e le Sezioni devono avvalersi, tranne che sia altrimenti disposto con legge dello Stato, dei competenti Uffici dell'amministrazione regionale per l'assistenza, la consulenza, la documentazione e l'informazione ritenute necessarie o utili per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti degli Enti sottoposti a controllo, nonché per gli adempimenti necessari all'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo previsti dall'articolo 59, comma ultimo, della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Art. 15. Indennità per i Membri e spesa per il funzionamento dell'Organo di Controllo.

Ai membri del Comitato e delle Sezioni è assegnata una indennità di partecipazione ad ogni giornata di seduta nella misura di L. 30.000 al Presidente e di L. 20.000 a tutti gli altri membri, sia effettivi che supplenti.

Ai membri del Comitato e delle Sezioni decentrate residenti fuori della sede dell'Ufficio è corrisposto un rimborso spese fisso, nella misura di L. 36 al chilometro.

Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato regionale per il controllo sugli atti degli Enti locali, e delle Sezioni decentrate, compresa la suddetta indennità chilometrica, sono imputati per tutto l'anno 1971 al capitolo 20 (Spesa per l'impianto ed il funzionamento del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali e sue Sezioni decentrate) del Piano di riparto finanziario per l'anno 1971; per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972 al capitolo 20 (Spese per il funzionamento del Comitato di controllo regionale e delle Sezioni decentrate) del Piano di riparto finanziario per il primo trimestre dell'anno 1972, e per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1972 al capitolo 130 (Spese per le sedute del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

Gli stessi oneri, per gli anni successivi sono imputabili al capitolo da istituire nel corrispondente bilancio di previsione per le "Spese delle sedute del Comitato regionale e delle sue Sezioni decentrate".

Le indennità di cui ai commi precedenti, compresa quella chilometrica, sono corrisposti con decorrenza dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.

Art. 16. Relazione della Giunta Regionale sull'attività dell'Organo di Controllo

Il Consiglio regionale esamina ogni anno una relazione della Giunta regionale sull'attività dell'organo di controllo.

A questo scopo, il Comitato e ciascuna Sezione inviano separatamente, entro la fine di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una propria relazione sulla attività svolta.

(Nota: Determinazione del Commissario del Governo, Presidente della Commissione di Controllo, comunicata in data 28 luglio 1972, prot. n. 526, Div. C.G.: " È annullata la normativa di cui all'art. 15 per quanto riguarda la corresponsione delle indennità ai componenti del Comitato suindicato per i quali l'art. 58 della legge n. 62 non prevede la corresponsione delle indennità stesse ").